

PARTE PRIMA

Art. 5

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1.

Norme per un contributo per la costruzione del Museo di Bolca con annessa sala studi e convegni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la concessione di un contributo di L. 250.000.000 a favore della Comunità montana della Lessinia allo scopo di agevolare il completamento del Museo di Bolca con annessa sala studi e convegni nel comune di Vestenanova.

Art. 2

Il contributo è concesso dalla Giunta regionale a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica regionale sul progetto esecutivo delle opere.

Tutti gli atti tecnico-amministrativi riguardanti lo affidamento e la conduzione dei lavori sono demandati alla Comunità montana della Lessinia.

Art. 3

Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio medesimo e il prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 80020 Fondo di riserva spese impreviste.

Art. 4

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 80020 «Fondo di riserva spese impreviste»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	250.000.000	1983	250.000.000
Cassa	250.000.000	1984	—
		1985	—
		1986	—

Variazioni in aumento:

Cap. 70098 «Contributo alla Comunità montana della Lessinia (Verona) per la costruzione del Museo di Bolca in comune di Vestenanova»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	250.000.000	1983	250.000.000
Cassa	250.000.000	1984	—
		1985	—
		1986	—

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. Istat 2.1.2.06.33.06.3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 3 gennaio 1984

Bernini